



Roma 14 novembre 2017

Alla cortese attenzione del:

Ministro della Funzione Pubblica
Marianna Madia

Presidente Anci
Antonio De Caro

Presidente dell'Upi
Achille Variati

Presidente della Conferenza delle Regioni
Stefano Bonaccini

Oggetto: Incentivi tecnici ex d.lgs. n. 50/2016

Premesso che:

con la deliberazione n.7/2017 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie si è espressa in merito al quesito trasmesso dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna su "Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e applicabilità del tetto del salario accessorio previsto, all'art. 9, comma 2bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122". La questione posta riguardava fundamentalmente l'esclusione o meno dal tetto di spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016.

- che la Corte si è espressa nella deliberazione n./2017 formulando il seguente principio di diritto:"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)".

- che la stessa Sezione autonomie aveva in passato escluso dal tetto del trattamento accessorio gli "incentivi per la progettazione" previsti dal precedente codice degli appalti

- che con deliberazione n. 58/2017 la Sezione regionale di controllo della Liguria ha chiesto alla Sezione Autonomie un nuovo pronunciamento, evidenziando una serie di criticità anche in relazione alle previsioni del comma 2 art.23 del dlgs 75/2017 che hanno istituito un nuovo tetto al trattamento accessorio prendendo per riferimento proprio i fondi per il salario accessorio previsti per l'anno 2016.

- che la Sezione Autonomie, in data 26 settembre 2017, ha dichiarato inammissibile la richiesta della Sezione autonomie della Liguria confermando il precedente orientamento.

Il pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti avrà effetti gravissimi sulla negoziazione decentrata delle Pubbliche Amministrazioni e può compromettere l'andamento delle trattative per la negoziazione del fondo per gli anni 2016 e 2017, ma anche per gli anni futuri.

Nel caso specifico integrare il tetto del salario accessorio con la componente derivante dall'art.113 del d.lgs 50/2016 comporterebbe un ricalcolo del tetto al salario accessorio per l'anno 2016. Per far questo si sarebbe costretti a ridurre gli stanziamenti relativi ad altre voci quali (elencare le voci di costituzione del fondo che vengono ridotte). Questa "composizione" del tetto al salario permarrebbe uguale anche nel 2017 e negli anni successivi. In alternativa a questa scelta bisognerebbe fissare il valore degli incentivi a livelli molto bassi (se non nulli) vanificando la norma e danneggiandone i destinatari i quali vedrebbero svilita le proprie professionalità. Un principio corretto, quello dell'incentivazione del lavoro realizzato all'interno della singola Amministrazione, finirebbe per tradursi, in questo modo, nel suo esatto contrario: l'esternalizzazione di servizi fondamentali in favore di soggetti in modo assolutamente arbitrario e fuori dal controllo, anche sul versante della correttezza delle procedure, del pubblico.

Inoltre, crediamo sia profondamente sbagliato includere nel tetto del salario accessorio risorse di natura assolutamente variabile che sono destinate dalla legge a contingenti limitati di personale a discapito delle risorse destinate a tutti i dipendenti e che questo, inoltre, avvenga costringendo gli enti a costituire, da un anno all'altro, i fondi con criteri di contingentamento profondamente disomogenei.

Crediamo pertanto indispensabile una modifica o un chiarimento delle norme in modo da tenere gli "incentivi per le funzioni tecniche" di cui all'art. 113, del d.lgs 50/2016 fuori dal tetto per il salario accessorio previsto dal dlgs 75/2017 e da quello previsto dall'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015.

La modifica o il chiarimento potrebbe vedere la sua concretizzazione all'atto della discussione della legge di stabilità 2018.

FP CGIL
Federico Bozzanca

CISL FP
Luigi Caracausi

UIL FPL
Daniele Ilari